

LXXVIII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedo (pag. 2246) — In commemorazione del deputato Pavoncelli, parlano il senatore Melodia (pag. 2246), il senatore Serena (pag. 2246); e, a nome del Governo, il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2247) — Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela ed incoraggiamento della silvicoltura » (N. 190) — Sull'art. 1^o parlano il senatore Mortara (pag. 2249-2251), il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2251) e il Presidente del Consiglio (pag. 2247-2251) È approvato l'art. 1 — Senza osservazioni si approvano gli articoli 2 e 3 (pag. 2251-2252) — Sull'art. 4 parlano il senatore Veronese (pag. 2252), il senatore Faina E. che propone un emendamento (pag. 2253-2255); il senatore Casana (pag. 2256), il senatore Gorio relatore (pag. 2256), il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2254) e il Presidente del Consiglio (pag. 2253-2257) — L'articolo 4 è approvato senza modificazioni (pag. 2257) — All'art. 5 il senatore Carasola propone un emendamento (pag. 2258); a lui si associa il senatore Mortara (pag. 2258) — Dopo osservazioni del Presidente del Consiglio (pag. 2259) e del relatore (pag. 2260) il senatore Carasola ritira l'emendamento (pag. 2261) — Si approva l'art. 5; e, senza osservazioni, l'art. 6 (pag. 2261) — Il senatore Cencelli propone un emendamento all'art. 7 (pag. 2262) non accettato dal ministro di agricoltura (pag. 2262) nè dal Presidente del Consiglio (pag. 2263) nè dal relatore dell'Ufficio centrale (pag. 2263) — Il Senato non approva l'emendamento (pag. 2264) — Dopo risposte del ministro di agricoltura (pag. 2263) e del Presidente del Consiglio (pag. 2263) ad osservazioni del senatore Gavazzi (pag. 2262) si approva l'art. 7; e senza osservazioni l'art. 8 (pag. 2264) — All'art. 9 il senatore Gavazzi propone un emendamento (pag. 2264) che ritira (pag. 2265) dopo dichiarazioni del ministro di agricoltura (pag. 2265) È approvato l'art. 9 — Sull'art. 10 chiede schiarimenti il senatore Casana (pag. 2267-2267) e gli risponde il ministro di agricoltura (pag. 2267-2268) — Il senatore Cencelli propone due emendamenti (pag. 2265-2268) che il ministro di agricoltura (pag. 2266) e il relatore dell'Ufficio centrale dichiarano di non accettare (pag. 2268) — Eguale dichiarazione fa il Presidente del Consiglio (pag. 2269) — Il Senato, respinti gli emendamenti, approva l'art. 10 (pag. 2270) — Sull'art. 11 parla il senatore Mortara (pagina 2271); e, su proposta del Presidente del Consiglio si rimanda il séguito della discussione alla successiva tornata (pag. 2275) — Presentazione di relazioni (pag. 2270-2275) e proposta del senatore Cadolini (pag. 2270).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Gherardini domanda un congedo di un mese, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intende accordato.

Per la morte del deputato Pavoncelli.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Nelle prime ore del mattino di ieri, cessava di vivere a Napoli l'onorevole Giuseppe Pavoncelli.

Deputato al Parlamento per undici legislature, ministro del Re, alla testa di importantissime pubbliche istituzioni, egli in tutti gli uffici ricoperti seppe sempre portare un elevato senso di correttezza, uno spirito di modernità, un'attività senza pari.

Ma il nome di Giuseppe Pavoncelli, più che per i suoi meriti incontrastati di uomo politico, resterà eterno nella memoria dei suoi coregionali per lo sviluppo da lui dato e al commercio, allargando grandemente i confini della paterna casa commerciale, mettendola in condizioni da rivaleggiare con le più importanti case granarie del mondo; e all'agricoltura, rivestendo di floridi ulivi e di lussureggianti vigneti, migliaia e migliaia di ettari di terreni brulli; e all'industria, fondando stabilimenti che, se non sono i primi, possono benissimo, senza esagerazione, essere annoverati fra i principali di Europa.

Io prego il Senato che voglia inviare le sue condoglianze alla desolata famiglia e alla sua città nativa, che giustamente piange la perdita non solo del primo dei suoi cittadini, ma del suo grande benefattore.

Se le nostre condoglianze non potranno lenire il dolore di coloro che piangono la dipartita di tanto uomo, varranno a dimostrare sempre più che il cuore del Senato batte all'unisono con quello di tutta Italia e che le gioie e i dolori di ogni singola regione italiana sono gioie e dolori del Senato del Regno. (*Approvazioni. vivissime*).

Onorevoli Colleghi!

Ieri in quest'Aula fu con nobili ed affettuose parole deplorata la scomparsa di un nostro collega, degno rappresentante della storica aristocrazia italiana, che, dando soldati valorosi ed integri reggitori ai singoli Stati e grandi protettori alle arti, che per merito loro raggiunsero le cime più elevate, fu alla testa del risascimento italiano, apportatore di civiltà in tutta Europa.

Oggi deploriamo la dipartita di un egregio uomo che può dirsi l'esponente delle idee moderne, che, con operosità, intelligenza, coraggio e specchiata onestà, seppe acquistarsi un posto eminente nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Onoriamo la memoria di entrambi, perchè sono stati la personificazione di due forze, la fusione delle quali dovrà dare all'Italia l'energia necessaria per conquistare il posto che le compete, accoppiando alle nostre nobili tradizioni artistiche, alla gloriosa nostra storia, la feconda attività dei nostri commercianti, dei nostri agricoltori, dei nostri industriali. (*Approvazioni generali*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Stretto a Giuseppe Pavoncelli da una amicizia più che fraterna, di circa 40 anni, non aggiungerò altre parole a quelle nobilissime pronunciate dall'amico Melodia; ma mi associerò con tutto il cuore alla proposta da lui fatta, pregando il nostro illustre Presidente d'inviare alla desolata famiglia l'espressione del nostro cordoglio.

Non aggiungerò altro, perchè i meriti di Giuseppe Pavoncelli sono da tutti riconosciuti, e la commemorazione che ne venne fatta ieri nell'altro ramo del Parlamento basta a dimostrare quanto dolorosa ed irreparabile sia per la Puglia e per l'Italia la perdita di quest'uomo veramente benemerito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Melodia ha proposto, e il senatore Serena si è a lui associato, che siano inviate alle desolate famiglie del senatore Tolomei e del deputato Pavoncelli, le espressioni del cordoglio del Senato.

Sono sicuro dell'unanime approvazione del Senato e sarà mia cura dare pronta esecuzione alla proposta.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'omaggio che il Senato rende oggi alla memoria dell'on. Pavoncelli è il miglior elogio che si possa tributare alla sua vita illuminata, patriottica, eminente, all'opera sua che tanta parte fu della vita nostra economica.

Non ricorderò dell'on. Pavoncelli l'uomo politico, il ministro dei lavori pubblici. Piace a me, che ho l'alto onore di sovrintendere alla funzione che il Governo ha nei riguardi dell'economia nazionale, piace a me ricordare la parte da lui avuta nello sviluppo agricolo delle regioni sue, specialmente in quel periodo in cui, rotti i rapporti commerciali con la Francia, la crisi vinicola attraversò, come un turbine, l'economia di quei paesi, esponendoli ad ogni più dura prova, prova che nessun altro uomo all'infuori del Pavoncelli avrebbe potuto superare.

Mi associo, a nome del Governo, ben di cuore, alle onoranze che il Senato rende alla memoria di lui e alle condoglianze che vennero proposte all'indirizzo della sua famiglia e della sua città natale. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
«Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura» (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura».

È stata già chiusa la discussione generale.

Sarà ora iniziata la discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

L'Amministrazione forestale è costituita:

- 1° da una Direzione generale delle foreste;
- 2° dal Consiglio superiore delle acque e foreste;
- 3° dal Corpo Reale forestale.

Primo iscritto a parlare su questo articolo sarebbe il senatore Mortara; ma, se l'onorevole Presidente del Consiglio desidera, come accennò alla fine della seduta di ieri, di parlare sullo stesso articolo, gliene do subito facoltà, col consenso del senatore Mortara.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non ebbi la ventura, ma non per colpa mia, di seguire la discussione del Senato su questo disegno di legge, e quindi non darò al mio discorso breve, nessuna intonazione che abbia il carattere della controversia. Non conosco con esattezza la qualità delle obiezioni messe innanzi dagli eminenti oratori del Senato.

Chiederei però al Senato la facoltà di dare alcune notizie sulle origini di queste nuove idee forestali, le quali giustificano, meglio che i lunghi discorsi, lo stato reale delle cose.

Nel 1869, quando l'urgenza della finanza ci spingeva a vendere tutto quanto si poteva, erasi deliberato dalla Direzione generale del demanio, condotta allora da un uomo terribile, di vendere tutto, a far legna d'ogni fuscello. Il senatore Saracco aveva stabilito di vendere anche tutti i nostri boschi storici. Quindi dovevano essere alienati i boschi della Toscana e quelli del Veneto, dai quali erano uscite le flotte della gloriosissima Repubblica. Minghetti, ministro del commercio, giunse in quel momento a reggere il Ministero del commercio, e chiamò, me giovanissimo, a collaborare con lui. Sotto il Governo straniero noi avevamo appreso nel Veneto i metodi coi quali l'Austria regolava le foreste e avevano appreso la colleganza intima, tra la sapienza e l'amministrazione forestale; tutto il reggimento delle foreste in quel paese pigliava qualità e modo dalle scuole. Ricordo ancora le conversazioni tecniche che io ebbi col grande maestro di patriottismo e di economia nazionale, cioè con Marco Minghetti.

E giungemmo a questa conclusione: sottrarre al demanio fiscale il maggior numero

di foreste per farle governare dal Ministero di agricoltura dichiarandole inalienabili, aprire una scuola superiore, che fu quella di Vallombrosa, dalla quale potessero uscire i grandi amministratori di queste foreste inalienabili. Così avvenne che si poté, non senza fatica, sottrarre al demanio delle finanze le foreste di Vallombrosa, di Camaldoli, di Boscolungo, e quelle altre del Veneto accennate sopra. Così avvenne che si poté inaugurare la scuola forestale di Vallombrosa che fu nei suoi esordi costituita sullo stesso tipo delle grandi scuole forestali della Germania e sulla scuola forestale di Marienburg, che allora nasceva anche in Austria. Alla testa della scuola forestale di Vallombrosa fu posto un uomo di grandissimo valore tecnico, il Béranger, così benemerito della restaurazione forestale del nostro paese. E uomini maggiori passarono traverso quell'Istituto, tra i quali basti ricordarne uno, il Delpino, il quale fu per la fisiologia vegetale il Darwin italiano.

Così si costituirono quei 35 o 36 mila ettari di boschi inalienabili, così si costituì la scuola collegata col primo demanio forestale. Poi, non tocca a me dirne le ragioni, vennero i periodi della decadenza, decadenza della scuola e abbandono dell'idea del demanio forestale. E certamente la decadenza è segnata in modo particolare dalla legge del 1877 che, a mio avviso, e anche secondo il pensiero di molti altri, era un notevole passo indietro, un regresso tecnico.

Quale il concetto sostanziale del disegno di legge, che avrà certo alcuni difetti, e il Senato correggerà? È evidente che chi lo ha scritto, non presume alla infallibilità intorno a questa materia, quantunque da più di 40 anni vi abbia sempre meditato; d'altronde le due Camere ci sono appunto per correggersi a vicenda gli errori che sono inevitabili in argomenti così delicati.

Ma quale il concetto di questa riforma? Esso mira a ricondurre la silvicoltura italiana ai suoi esordi gloriosi, collegando segnatamente il saper fare col poter fare.

Giudicherei un errore tecnico assoluto, e qui rispondo (se pur rispondo bene perchè non ho udito il suo discorso), al senatore Mortara, e nel rispondergli temo di cimentarmi con tanta sapienza. Qui si tratta di ricondurre la silvicoltura italiana alle sue gloriose origini,

quando il sapere e il potere furono congiunti insieme.

Miriamò alla costituzione di un grande demanio forestale, per effetto del quale in cinque anni avremo 80 mila ettari inalienabili, in meno di un quarto di secolo, un milione di ettari. Non sono i tre milioni fantasticati da coloro che non hanno la responsabilità di provvedere ai mezzi per costituirli, ma il milione si può ottenere con mezzi che non oltrepassano le forze del nostro bilancio.

Non avrei osato, nè proporlo, nè difenderlo, questo demanio, se non avesse per base due necessità: il riordinamento tecnico della nostra Amministrazione, che è andato decadendo e il riordinamento scientifico. Quindi, scuole, riforma dell'Amministrazione, costituzione del demanio forestale, a mio avviso sono termini correlativi, i quali non possono disgiungersi l'uno dall'altro: questo è scritto nel disegno di legge. Noi vogliamo sottrarre l'Amministrazione forestale italiana alle fluttuanti vicende politiche, le quali hanno essenzialmente nociuto a essa: da ciò il concetto dell'Amministrazione tecnica autonoma, legata soltanto per il fine della responsabilità ministeriale a tutte quelle condizioni costituzionali a cui ogni Amministrazione dello Stato deve obbedire. Noi vogliamo che essa esca dalle scuole riordinate, e noi pensiamo che in tal guisa il demanio forestale fiorirà e corrisponderà ai fini tecnici ai quali deve obbedire. Ma non abbiamo mai pensato che lo Stato italiano debba esaurire in sé medesimo tutta la sapienza forestale, ed è perciò che in questo disegno di legge tutte le iniziative forestali, alle quali pongono mano i privati, sono incoraggiate con forti provvedimenti, quali non si erano ancora conosciuti nel nostro paese e quali nessun'altra legislazione degli Stati esteri consente, poichè i premi che noi diamo a coloro che rimboschiscono sono notevolissimi. Nè la legislazione francese, nè la tedesca, nè la austriaca li conosce nella misura in cui son dati in questo disegno di legge. Poi diamo l'aiuto gratuito pei rimboschimenti dell'Amministrazione forestale e tutti quegli altri sussidi, che il Senato conosce dall'esame di questo disegno di legge. Quindi, nel pensiero nostro, l'azione del Governo si contempera con l'azione dei privati, quella dei privati con quella del Governo: nessun predominio vi si

esercita, nè dall'una, nè dall'altra parte; ma tutto si subordina alla competenza di questa Amministrazione forestale, competenza che era impossibile nel passato, perchè la legislazione del 1837 ha abbandonato gli impiegati ultimi, la guardia, che pure hanno tanta importanza nelle leggi forestali, alla balla dei comuni e delle provincie.

La guardia forestale, oggidì, è una guardia provinciale, e non è del cattivo ordinamento delle nostre cose forestali l'ultima cagione. Qui si tratta di ricondurre tutto sotto l'azione del Governo, non al fine di creare delle foreste d'impiegati, ma di creare degli impiegati tecnici. E ciò che a me premeva dire al Senato ancora è che i mezzi finanziari, coi quali si provvede a questo grande compito, e soltanto possono essere giudicati insufficienti da coloro che non hanno la responsabilità di provvederli, costituiscono per il nostro paese una felice novità, poichè per i primi cinque anni si raccolgono a tal uopo più di 33 milioni, e non è escluso che, migliorandosi le condizioni finanziarie del nostro paese, al fine di accrescere il demanio dello Stato e di pagare gli obblighi verso l'insegnamento e l'Amministrazione forestale, nel Ministero di agricoltura non si possano accendere degli stanziamenti, che, invece di nove milioni all'anno, come sarebbero nel quinto anno, possano salire a più del doppio.

L'Italia ha un Ministero di agricoltura meno dotato a paragone della Francia, del Belgio e di tutti gli altri paesi principali, e quindi il pensare che il quarto di secolo, e quindi il milione di ettari di demanio forestale che noi vogliamo costituire, possa essere anche affrettato, in guisa che questo quarto di secolo scenda a quindici o sedici anni, non è un sogno di visionario, quando tutto si coordina a questo fine. Fu detto che ne beneficheranno i posteri; ma se questi acceleramenti avvengono, noi rischiamo di essere i posteri di noi stessi. E avverrà l'opposto di quello che dissi a quell'oratore della Camera dei deputati che alcuni anni fa m'interrogava così: Ma perchè lacrimate tanto sulle sorti del paese nostro e lo accusate di far troppi debiti? Ci penseranno i posteri a pagarli! E io risposi: Badate bene che con la celerità, con la quale noi ci indebitiamo e accumuliamo i carichi, rischiamo di essere i

posteri di noi stessi! Ma qui nel demanio forestale saremo i posteri di noi stessi nel senso opposto: mentre nel primo caso si capitalizzavano i debiti, qui si capitalizzano le risorse future della silvicoltura e del patrimonio silvano, perchè, senza esagerare in nessuna guisa, è noto che i paesi che curarono il loro demanio forestale prepararono, come la Prussia e l'Austria, i mezzi per diminuire i loro debiti. Infatti il bilancio prussiano raccoglie delle entrate notevoli tratte da questi demani forestali. Ora è lecito l'augurio che anche questo possa avvenire per il demanio italiano; quindi vi è pericolo nell'indugio.

E poichè oggi si ridesta la coscienza forestale del paese, che si era per tanti anni sopita, e si è veduto che l'opera della Camera non è stata temeraria, nè voluta da pochi, ma fu l'espressione di solenni congressi, nei quali gli uomini più competenti del nostro paese imposero al Governo e al Parlamento questa restaurazione del patrimonio forestale, così può dipendere dai ritardi o dalle deliberazioni del Senato, che questa opera grande si compia o si indugi.

Quindi io faccio appello al patriottismo del Senato, perchè, pur correggendosi nei punti fondamentali e togliendo quegli errori che si possono essere insinuati in questo progetto di legge, io possa ottenere dall'altro ramo del Parlamento l'immediata approvazione di quelle modificazioni che, nella sua sapienza, il Senato delibererà; e si possa entro il mese, come confido, dare all'Italia questa legge fondamentale, che sarà l'inizio di una era felice per la restaurazione boschiva, che ha tanta parte nella restaurazione economica del nostro paese. (*Approvazioni vivissime*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se il mio discorso dell'altro ieri non avesse avuto altro risultato che quello di fare ascoltare al Senato la autorevolissima, ornata ed affascinante parola del Presidente del Consiglio, potrei presumere di aver speso non male la mia parola, e di non aver abusato invano della indulgenza del Senato.

In ogni modo, io ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha voluto dare, e mi preme assicurarlo che nulla, nè nel mio pensiero, nè nelle mie parole, come in

quelle degli onorevoli colleghi che hanno parlato nella discussione generale, fu contrario al concetto fondamentale di questo disegno di legge, che onora l'altissima mente del Presidente del Consiglio.

Io osservai che per le disposizioni del primo titolo (e per questo appunto ho chiesto la parola sul primo articolo), nell'impressione di chi lo leggeva, si affacciava il dubbio che troppo prematuramente si pensasse ad aumentare la organizzazione burocratica centrale in materia forestale. Ma poichè nel dotto discorso ieri esposto al Senato dal ministro di agricoltura, nelle spiegazioni oggi dal Presidente del Consiglio rinnovate, si attesta che il proposito del Governo non è di infittire la selva della burocrazia amministrativa, ma semplicemente di dare assetto al personale amministrativo incaricato di dirigere il servizio forestale che si vuol riordinare, io domando, in occasione di questo primo articolo della legge, soltanto una parola più chiara e rassicurante sopra il quesito che già ponevo nel precedente mio discorso: cioè se, parlandosi qui della Direzione generale delle foreste, che meglio si potrebbe chiamare delle acque e foreste (perchè pare che siano due servizi assolutamente inscindibili fra loro nella competenza del Ministero di agricoltura), se nel parlare in questa legge della Direzione generale delle foreste, si intenda di creare nel Ministero di agricoltura una quinta Direzione generale, oltre le quattro stabilite dalla legge sullo stato economico degli impiegati del 1908, o se si abbia soltanto il proposito di consolidare, per il servizio forestale, la destinazione di una di queste quattro direzioni generali.

Io non ho, naturalmente, come nessun uomo di buon senso può avere, il concetto della immutabilità delle leggi organiche; ma se poco più di un anno fa, nel riordinare tutto il personale delle Amministrazioni centrali, si è creduto bene che la dotazione delle direzioni generali del Ministero di agricoltura fosse raddoppiata portandola da due a quattro, e di queste quattro una è stata destinata al servizio principalmente delle foreste e delle acque, pur avendo altri servizi secondari e connessi alle sue dipendenze, non pare fin qui dimostrato il bisogno di crearne una quinta, tanto più perchè quei servizi secondari, come ad esempio, il servizio dei demani comunali, di cui anche questa

legge si occupa bene a proposito, sarà sempre opportuno che rimangano alla dipendenza della stessa direzione generale. D'altronde mi sia permesso di dirlo: se non erro, per quanto so, fino a poche settimane addietro, questa Direzione generale delle forestee, che già esiste al Ministero, non era ancora provveduta di titolare. Se in questo stato di cose il Governo ravvisa necessario di creare una quinta Direzione generale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, pare a me che sia necessario che siano esposte più specificatamente, più concretamente, le ragioni.

Se il Governo invece pensa che l'espressione scritta nel secondo articolo del progetto: *è istituita una Direzione generale*, vada intesa strettamente nel senso che una delle quattro direzioni generali è destinata stabilmente, permanentemente, a presiedere al servizio delle foreste, la questione è molto semplificata, i dubbi che accennai su questa prima parte della legge sono molto attenuati, potrei anche dire, che nella mia coscienza, in gran parte essi svaniscono.

Un'altra brevissima osservazione vorrei fare sull'art. 1^o. Io non ho in massima nessuna difficoltà a votare questo articolo, ma penso debba essere riserbata (malgrado l'approvazione che il Senato potrà dare ad esso) la facoltà di discutere sul modo di composizione del Consiglio superiore forestale, poichè già altri oratori più autorevoli di me hanno svolto quel concetto cui io stesso accennava, che non fosse inopportuno rimettere in discussione l'intervento di membri elettivi delegati dai due rami del Parlamento a fare parte del Consiglio superiore.

Non aggiungerò adesso su questo argomento nessuna parola, per rispondere a quello che disse l'onor. relatore nel suo discorso di ieri. Credo che altri replicherà; nel limite delle poche mie forze replicherò anche io in occasione dell'art. 5. Voglio soltanto ora accennare che nell'art. 1, affermandosi la costituzione di un Consiglio superiore forestale, non si debba intendere approvato il modo di composizione di questo Consiglio.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Riguardo alla prima domanda che fa il senatore Mortara, io mi permetto di osservare che non mi pare sia questo il momento di discutere se al Ministero di agricoltura si debbano intendere mantenute le quattro direzioni generali, oppure se ne debba aggiungere una quinta. Io richiamo quanto dissi ieri. Non esiste oggi da noi una direzione speciale delle foreste.

Un decreto dell'onor. Cocco-Ortu del 1908 sdoppiò l'unica Direzione generale dell'agricoltura in due direzioni, in una delle quali si trova, insieme con molti altri servizi, quello delle foreste. Ora pare che non sia prudente di istituire un demanio forestale di Stato come si vuole con questa legge, se non si istituisca una speciale Direzione generale delle foreste, che è appunto quella proposta nel presente disegno.

Se però la questione, come la presenta l'onorevole senatore Mortara, vuol essere allargata, anticipando discussioni che dovranno venire in Parlamento, mi permetto di ricordare che il Gabinetto attuale ha mantenuto il disegno di legge per la separazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio in due Ministeri, l'uno essendo quello dell'agricoltura. Il disegno di legge trovasi davanti alla Giunta generale del bilancio e sarà al momento opportuno discusso.

Ora io, che più particolarmente per ragioni di studi mi occupo di quanto riguarda l'agricoltura, osservo all'onorevole senatore Mortara che, ad esempio, la Francia, nel suo Ministero autonomo di agricoltura, ha quattro Direzioni generali (degli *Haras*, del servizio idrologico, dell'agricoltura e delle foreste). Perciò se dovessimo anticipare la discussione, dovrei dire, sull'esempio degli ordinamenti degli altri paesi (potrei citare in proposito anche l'organizzazione dei Ministeri autonomi di agricoltura della Prussia e dell'Austria) che quattro Direzioni generali non saranno superflue per il buon funzionamento del solo Ministero autonomo di agricoltura, se vogliamo che esso possa rispondere, come non bene risponde oggi, alle esigenze del paese; ed ai voti che gli agricoltori italiani (me lo suggerisce l'onorevole Presidente del Consiglio) hanno espressamente presentato al Presidente ed a me in questi giorni.

Ma io vorrei ripetere all'onorevole senatore Mortara non esser questo il momento opportuno di discutere questa materia: quando discuteremo dell'organizzazione del Ministero autonomo d'agricoltura, allora ci occuperemo particolarmente anche del numero delle Direzioni generali. Ora si tratta solo di istituire per legge, di fronte alla preparazione del demanio forestale, quella Direzione specializzata delle foreste che oggi non esiste. Il senatore Mortara ed il Senato possono star sicuri che il Governo attuale, e il ministro attuale di agricoltura, sono ben persuasi che sarebbe iattura infittire la selva dei burocratici. E ripeto quello che ho detto ieri: non è certo la sovrabbondanza del personale che ci spinge a creare nuovi posti: esso è anzi deficientissimo. Noi dovremo crearlo e difenderci in tutti i modi contro la intrusione di personale non tecnico nell'organico che si deve mettere in atto per questo importante servizio.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In ogni modo il senatore Mortara può prendere atto di queste dichiarazioni: che non ci saranno moltiplicazioni di Direzioni generali sino a che non avvengano quei riordinamenti, ai quali ha accennato il mio collega di agricoltura.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, così chiare ed esplicite, rispondono perfettamente al desiderio mio, come a quello del Senato, della Nazione intera, e del Governo prima di tutto; perchè a tutta la Nazione interessa che i servizi pubblici siano bensì provveduti, regolati esattamente e con organismi competenti, senza però che diano luogo ad esuberanze o a sinecure.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale

delle foreste comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.

La parte direttiva è affidata al direttore generale delle foreste assistito dal Consiglio superiore.

La parte esecutiva è affidata ai Compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del Corpo Reale forestale e degli agenti che ne dipendono.

(Approvato).

Art. 3.

La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

- a) personale del Corpo forestale;
- b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
- c) demanio forestale dello Stato;
- d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;
- e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;
- f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;
- g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;
- h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Il discorso dell'onorevole Casana, dell'altro ieri, ha richiamato la mia attenzione sulla connessione di questo progetto di legge con la legge sul magistrato alle acque.

Mi permetta quindi l'onor. ministro di agricoltura di chiedergli uno schiarimento. Forse esso non è necessario, in quanto che questa legge non contiene alcuna disposizione che abroghi le disposizioni di leggi precedenti. Ad ogni modo un chiarimento mi sembra opportuno.

L'art. 4 di questa legge dice che alla Direzione generale delle foreste sono affidati i servizi: personale del corpo forestale, sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti ecc.

Ora la legge sul magistrato alle acque all'art. 1° stabilisce che il personale forestale necessario per lo studio e per l'esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti da quella legge, dipenderà dalla magistratura alle acque e costituirà un reparto speciale.

I lavori di competenza di questo personale forestale sono tracciati dall'art. 14 della legge. Al magistrato spettano, oltre che alcune attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, anche altre assegnate al Ministero di agricoltura: dalla legge forestale 2 giugno 1877 (articolo 5 per la nomina di un ingegnere a membro del Consiglio superiore - art. 11 per il rimboscamento dei terreni vincolati); dalla legge sul rimboscamento 1° marzo 1888 (articoli 1 e 2 per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire) ecc.

Queste attribuzioni, come ognuno sa, sono state date al magistrato per rendere più spedita l'esecuzione dei lavori, non solo, ma per rendere anche più omogenea l'azione del personale forestale con quella del genio civile.

Sembra a me che qualcuno di questi articoli di legge venga certamente modificato con la legge attuale; quello, ad esempio, che riguarda i terreni vincolati, perchè l'art. 5 della legge forestale dichiara che il Ministero di agricoltura, le provincie e i comuni, a fine di garantire la consistenza del suolo, il regolare corso delle acque, potranno d'accordo, o ciascuno per conto suo, promuovere il rimboscamento dei terreni vincolati. Ora queste attribuzioni del Ministero di agricoltura spettano

precisamente al Presidente del magistrato alle acque.

Quindi il chiarimento, che io domando all'onor. ministro, è questo: se, pel fatto che questi articoli di legge, che ho citato, nella loro essenza sono modificati in qualche parte dalla legge attuale, rimangano tuttavia affidate al Presidente del magistrato alle acque le primitive attribuzioni; se cioè non vengano alterate in nessun modo quelle attribuzioni, che noi, nell'interesse della sistemazione dei corsi d'acqua nelle regioni Venete, abbiamo affidato, tanto da parte del Ministero, quanto da parte delle provincie e dei comuni, al Presidente del magistrato alle acque.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Veronese muove una domanda che avrà una precisa risposta. Quando noi abbiamo fondato il magistrato delle acque, istituito al quale egli ha anche così lodevolmente cooperato, si ebbe il disegno di una magistratura che, sul tipo dell'antica sapientissima veneta, coordinasse insieme due cose che per l'essenza scientifica e territoriale non potrebbero andare disgiunte mai, le acque e i rimboschimenti. Quindi il congiungersi dei funzionari del Ministero dei lavori pubblici con quelli del Ministero di agricoltura, fraternizzanti in questo magistrato alle acque e convergenti entrambi allo stesso gran fine.

Se questo progetto di legge scuotesse la base del magistrato alle acque e lo modificasse in qualsiasi punto, non si dovrebbe salutare un progresso. La legge rimane tale quale è; non è in nessuna guisa disturbata da questi provvedimenti che riguardano tutte le altre parti d'Italia, dove la magistratura delle acque non funziona come nel Veneto, congiungendo la parte idraulica con la parte forestale.

Questo pensiero nettissimo nell'animo nostro verrà esplicito nel regolamento, o io prego il senatore Veronese ad acquietare i suoi dubbi.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ho chiesto la parola soltanto per ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio delle spiegazioni datemi, delle quali mi dichiaro soddisfatto.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Questo articolo alla lettera *d* parla dell'istruzione forestale. Se si limitasse a dire semplicemente « istruzione forestale » io non avrei nulla da osservare, perchè l'intera materia dell'istruzione forestale è trattata nel capo quarto agli articoli 31, 32, 33.

Ma, se il Governo tenesse al testo dell'alinea *d*, così come è redatto, bisognerebbe oggi, a proposito dell'articolo 4, discutere tutta la materia del titolo quarto.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono dolente di non poter consentire alla proposta del senatore Faina. È meditatamente che si scrivesse alla lettera *d*): « Istruzione forestale superiore e secondaria, cattedre ambulanti, ricerca sperimentali silvane », ecc. Tutto questo determina l'ordine preciso di svolgimento della istruzione forestale, e questo è appunto uno dei pregi essenziali della nostra legge. Discutiamo pure qui, se il senatore Faina lo vuole, o discutiamo altrove, ma se c'è chi mette in dubbio che un ordinamento di istruzione forestale debba svolgersi in tutti questi gradi e sotto tutte queste forme, per quanto sia grande il desiderio mio della conciliazione, devo insorgere contro chi pensasse diversamente, perchè tutto questo è il risultato di meditazioni profonde sull'ordinamento dell'istruzione professionale forestale di altri paesi, ed è la parte che fu discussa alla Camera con maggiore ampiezza e con maggiore competenza.

Quindi, se l'onor. senatore Faina lo crede, discutiamo questo punto, ma io non potrei mai in nessun modo lasciar supporre che il Governo rinunzi a queste forme, nelle quali si esplica un potente ordinamento forestale, come quello di cui ha bisogno il nostro paese.

FAINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Naturalmente non sarò io che vorrò mettere in dubbio l'opportunità dell'istruzione forestale. È sul modo di impartire l'istruzione forestale che io credo più prudente non impegnarsi troppo oggi. E la ragione è semplice: l'articolo 33 dice: « entro sei mesi dalla pro-

mulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organizzazione e la dotazione dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, dell'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero»; quindi il Governo prende fin da ora sei mesi di tempo per studiare il progetto di legge sull'istruzione forestale. In questo stato di cose, a me parrebbe molto più opportuno che il Governo non si vincolasse oggi ad alcune forme speciali di insegnamento, sulle quali dirò pochissime parole.

Si è protestato che non si vuole creare un personale superfluo. Se così è, conviene impegnarsi fin da ora a istituire nella stessa provincia una serie di cattedre ambulanti separate, una di silvicoltura, una per la previdenza, una per la zootecnica e via discorrendo, o non piuttosto, visto che la coltura silvana non è che un ramo dell'agricoltura, riservarsi di studiare un ordinamento più semplice che con minore personale e minore spesa, possa riuscire più intensivo ed efficace? Io ho i miei dubbi sulla convenienza di creare una serie di enti paralleli, o la stessa osservazione faccio per ciò che riguarda anche gli altri Istituti. Per esempio, io comprendo l'istituzione di un insegnamento superiore forestale, e nessuno più di me ne riconosce l'importanza. Conosco l'Istituto superiore di Vallombrosa, so che esso è in fondo un Istituto secondario, e certo non può, per il grado di coltura degli allievi, per l'insieme degli insegnamenti, pretendere di essere il semenzaio di un personale superiore, di un vero stato maggiore; ma dubito assai della necessità di creare un Istituto forestale superiore che, partendo dallo stato attuale dell'insegnamento di Vallombrosa, si alzi in più alte sfere. Vi sono dei corsi di cultura generale, perfettamente uguali in tutte le scuole superiori di agricoltura, e che non potranno essere diversi nella scuola superiore di silvicoltura. Perché non imitare in questi Istituti ciò che si fa nei Politecnici? Là vi è un insieme di insegnamenti generali uguali per tutti gli allievi: solo ad un certo punto i diversi rami di applicazione si delineano e si separano, e così si costituiscono la sezione elettricisti, la sezione di ingegneria idraulica e via discorrendo. Ora non

so perchè un ordinamento simile non si potrebbe dare all'Istituto superiore forestale, il quale potrebbe essere il complemento, della durata di due o tre anni, di corsi che già si fanno nelle scuole superiori di agricoltura.

Altrettanto si dica delle scuole secondarie pratiche di silvicoltura, come le chiama il progetto di legge; si può vedere se anche queste non possano costituire sezioni di altre scuole. Noi ci troviamo già ad avere, per esempio, scuole di viticoltura, e di enologia, che si sono trasformate di fatto in scuole agrarie secondarie. L'onor. ministro conosce certamente meglio di me la scuola di Conegliano, la quale, da scuola essenzialmente ed esclusivamente di viticoltura ed enologia, oggi è più che altro una scuola secondaria di agricoltura. Anche su questo punto io non so se convenga istituire scuole nuove o non piuttosto approfittare di quelle esistenti, staccando delle sezioni speciali e avvantaggiandosi così di quella parte di insegnamento che è comune a tutti i rami della istruzione agraria. Per queste ragioni, a me pare assai più pratico e conveniente, visto che la lettera b dell'art. 4 e gli art. 31 e 33 non sono che la promessa di una legge futura, di non scendere oggi a tutti questi dettagli, e lasciare facoltà al Governo, quando presenterà il progetto di legge, promesso all'art. 32, di proporre quell'ordinamento dell'insegnamento forestale che egli crederà più opportuno.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La risposta prima, direi di metodo, che può esser data, è questa: il presente disegno non toglie che la discussione desiderata dal senatore Faina si svolga, allorché sarà presentato il disegno di legge sull'organizzazione dell'istruzione forestale. Questo disegno non pregiudica l'avvenire.

Io però desidero di dichiarare fin da ora all'onor. senatore Faina che da questo disegno di legge emerge chiarissimo il pensiero di chi lo ha redatto, e dell'altro ramo del Parlamento che l'approvò; che cioè tutti i rami della istruzione forestale rifulcano di carattere proprio, e siano ben distinti dalle altre forme di istruzione.

Noi vagheggiamo un istituto che sia, nel-

l'ordine degli studi superiori, ciò che è la scuola di Nancy in Francia; quella scuola donde escono giovani che, militarmente preparati, sanno dare tutti se stessi, i propri studi, il proprio ingegno, il proprio animo, all'economia forestale.

Ed io soggiungo che tutti gli altri ordini secondari e minori dell'insegnamento forestale, molto si danneggerebbero colla promiscuità degli scopi. Non è detto che con opportune norme non si debbano trovare collegamenti: ma quelle forme grige di istruzione, che possono servire a diversi scopi, come pur troppo si fa in Italia, vanno evitate.

Perchè, ad esempio, abbiamo stazioni agrarie che, pure rette da direttori di grande scienza, finiscono per non rispondere allè funzioni a cui sono chiamate? Perchè queste stazioni agrarie, hannò troppi diversi compiti e non possono bene corrispondere a nessuno. Lo stesso potrebbe ripetersi per altre scuole.

Pertanto, se la discussione qui iniziata dal senatore Faina vuol significare il preludio di una più ampia discussione che sarà fatta quando verrà presentato il disegno di legge sull'istruzione, io mi ci acconco; ma quando disconoscèsse il criterio fondamentale che ispira il disegno di legge, mi opporrei.

L'articolo 4 ha poi questo particolare scopo, di affidare alla Direzione generale delle foreste anche i servizi relativi all'insegnamento forestale.

Io non comprenderei (e questo sia detto in via incidentale) che questo insegnamento dovesse continuare a dipendere dall'Ispettorato dell'istruzione, che oggi abbiamo al Ministero di agricoltura, in quanto le direzioni generali di servizi che sono essenzialmente tecnici, debbono comprendere in se stesse anche gli organi adatti a preparare il personale tecnico di cui abbisognano.

Dopo queste spiegazioni, l'onorevole senatore Faina, che con tanto intelletto d'amore e così alto ingegno presiede ad un Istituto di studi superiori nell'insegnamento agrario d'Italia, credo che vorrà persuadersi delle cose dette.

FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E. Io ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura della risposta che mi ha favo-

rito; ma, senza insistere troppo, mi permetto di fare qualche osservazione.

Io non ho proposto di sopprimere l'alinea *d*) e togliere alla Direzione forestale l'istruzione forestale; ho detto: conserviamo le parole « *d*) istruzione forestale » e lasciamo libero il Governo di studiare il modo migliore di concretare il disegno di legge di cui all'art. 32. Egli ha soggiunto che la scuola deve essere esclusivamente forestale, va benissimo; ma egli sa meglio di me che l'insegnamento della chimica generale, ad esempio, è uguale tanto per gli agrari che per i forestali, e così quello della fisica complementare, della zoologia, della botanica, della geologia agraria ecc. Solo dopo aver impartito agli allievi tutti gli insegnamenti fondamentali, potrete specializzare i corsi secondo i diversi scopi che volete raggiungere.

Ma quello, che a me pare non convenga fare, è creare *ex novo* nuove cattedre di chimica generale, di fisica complementare, di botanica, di zoologia e via discorrendo, delle quali non vedo *a priori* la necessità.

So che alcuni caldeggiavano l'idea di una nuova scuola superiore destinata esclusivamente ai forestali; avranno ragione, avranno torto, non lo so; ma dico che oggi, in attesa del promesso progetto di legge, sembra inopportuno pregiudicare la questione e limitare noi, potere legislativo, le facoltà del Governo.

Io non chiedo che questo: che all'art. 4 si dica *istruzione forestale*, magari, come mi suggerisce l'onor. Levi, in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi gradi. Su questo nessuna difficoltà. Ma mi pare inutile e, come tutte le cose inutili, pericoloso aggiungere altro.

L'onorevole ministro mi dice che questa discussione potrà farsi quando prenderemo in esame il promesso disegno di legge; ma se il Governo mantiene il testo del titolo IV così come è, la questione è pregiudicata; se invece, dopo più maturo esame, abbandona nel futuro disegno di legge solo alcuni dei dettagli contenuti in questo che discutiamo, avremo fra sei mesi una legge che comincerà col modificare le disposizioni prese oggi.

La modificazione da me proposta non altera nulla e, come ho avuto l'onore di dire anche privatamente all'onorevole ministro, non ritarda nemmeno di un'ora l'applicazione della

legge. Se oggi fosse qui tutto ordinato il progetto in modo che appena approvato si potesse aprire la scuola, capirei l'insistenza del Governo; ma perchè legarci le mani prima di conoscere questa nuova legge? Non ne vedo la necessità.

L'onorevole ministro ha supposto che io volessi favorire la tendenza di alcune scuole speciali a trasformarsi in scuole di indole più generale; al contrario; egli sa che non più tardi di ieri è stato emesso un voto dal quale risulta come anch'io modestamente divida l'opinione sua su queste scuole che si snaturano.

Io non chiedo che una sola cosa: che il Governo, il quale deve presentare tra sei mesi una legge, sia libero di presentarla tale e quale egli lo crederà più opportuno. Questo, ripeto, non ritarderà neppure di un'ora l'applicazione della legge presente, e perciò non vedo come una così modesta domanda, che non fa altro che lasciare maggiore libertà al ministro, non debba venire accolta.

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. L'Ufficio centrale è spiacente di non potere accettare l'emendamento proposto dal senatore Faina.

Si tratta di stabilire la sfera di efficienza della direzione generale e le sue competenze; e tra le sue competenze essendovi quella dell'istruzione forestale, si dice quale dev'essere questa istruzione.

L'Ufficio centrale fa sue le considerazioni dell'onorevole ministro, che cioè si stabilisca fin d'ora quali debbano essere i gradi d'istruzione per la preparazione del personale. Questa istruzione deve essere di due ordini; di ordine superiore, per la creazione del personale tecnico superiore, che è quello il quale più difetta nel nostro paese, e di ordine secondario diretto a preparare il personale inferiore degli agenti; che è cosa ben diversa. Si potrà discutere circa il modo di ordinare l'istituto che dovrà impartire l'istruzione superiore, ma fin d'ora si deve sapere che l'istruzione superiore deve impartirsi in apposito istituto. I sei mesi, lasciati al Governo per la presentazione del progetto di ordinamento, possono sembrare molti, ma pur troppo sappiamo che i Ministeri in Italia si succedono con grande rapidità; ed è bene che sia posto fuori di discussione che, qualunque possa essere il pro-

getto di legge che ordinerà l'istruzione forestale, esso dovrà essere informato al principio che vi debba essere un'istruzione superiore ed una secondaria. Mi pare che l'onor. senatore Faina dovrebbe arrendersi a queste considerazioni.

Noi non pregiudichiamo nulla circa l'ordinamento delle scuole, vogliamo soltanto che si dica che l'istruzione forestale dev'essere superiore e secondaria. Perciò l'Ufficio centrale si oppone all'emendamento dell'onorevole senatore Faina e prega il Senato di voler approvare l'articolo come è formulato.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Sono dolente di non potere accettare la proposta così. Tutt'al più posso consentire, per deferenza al Governo e all'onorevole relatore, alla formula: «istruzione forestale superiore e secondaria». Detto così vagamente, ancora può andare, ma l'impegno preventivo di tutti questi dettagli non posso accettarlo.

Propongo per ciò questa modificazione alla lettera d) dell'art. 4: «d) istruzione forestale superiore e secondaria» e null'altro.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono spiacentissimo, onor. senatore Faina, ma il Governo non può accettare questo suo emendamento.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Nella discussione generale è stato sollevato il dubbio che in questa legge si venisse, a proposito dei rimboscamenti e dei consolidamenti dei bacini montani, a fare una intromissione nella materia regolata con le disposizioni precedenti, specialmente con la legge del 1877, con quella del 1900 sulle bonifiche e con quella del 1904, testo unico, sulle opere idrauliche. Ora, io avevo già creduto di poter rimuovere questo dubbio (e con parole più autorevoli lo fece il ministro di agricoltura) mettendo in evidenza che quelle leggi specificano che la competenza del ministero dei lavori pubblici, pel consolidamento dei bacini montani e pel rimboschimento, è limitata a quei rimboschimenti e a quei consolidamenti, che sieno ne-

cessariamente collegati alle opere di bonifica od alle opere idrauliche, le quali formano oggetto di quelle leggi. Tuttavia allo scopo che questo disegno, diventando legge, mantenga anche nitida questa separazione, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio, che ha la insigne paternità di questo ottimo progetto, l'onorevole ministro di agricoltura e l'Ufficio centrale, di vedere se non sia il caso di aggiungere alla lettera *b*) di quest'art. 4, dopo le parole « sistemazione dei bacini montani, rimboschimenti e rinsaldamenti » le altre « in quanto non sieno per leggi precedenti di competenza del ministero dei lavori pubblici ». Mi pare che in questo modo serberemmo quella nitida separazione, che nelle leggi precedenti è già stata dalla saviezza del Parlamento stabilita.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Intendo tutto il valore dell'osservazione fatta dall'onor. senatore Casana; ma io lo pregherei di permettere che nella legge già sotto l'esame della Camera, questo pensiero che egli vorrebbe mettere a questo punto, fosse chiarito. Ad ogni modo io prendo impegno di scolpire nel regolamento questa sua idea alla quale partecipo. Quindi e nel progetto complementare sui bacini montani e nel regolamento, il suo netto pensiero troverà la sua specificazione.

CASANA, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio di avere accolto il mio concetto, ed approvo per mia parte che esso possa trovare sede nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, procederemo alla votazione di questo articolo 4.

Però, essendo stata fatta dal senatore Faina Eugenio la proposta di soppressione di una parte del comma *d*), voteremo questo articolo per divisione.

Incomincio quindi a mettere ai voti i tre primi comma, sui quali non v'è divergenza.

Li rileggo:

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

a) personale del Corpo forestale;

b) sistemazione dei bacini montani, rimboschimenti e rinsaldamenti;

c) demanio forestale dello Stato.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Viene ora il comma *d*), che rileggo:

d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali, silvane; borse di perfezionamento all'estero.

Come ho detto, il senatore Faina Eugenio ha proposto la soppressione in questo comma della parte che comincia con le parole « cattedre ambulanti » e finisce con le altre « borse di perfezionamento all'estero ». Perciò chi approva il comma, come è nel disegno di legge ministeriale, respinge la proposta di soppressione del senatore Faina. Pongo ai voti il comma *d*) dell'art. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il comma *d*) dell'art. 4 risulta approvato).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'approvazione degli altri comma costituenti l'art. 4, che rileggo:

e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;

f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;

g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;

h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero art. 4, che rileggo:

Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

a) personale del Corpo forestale;

b) sistemazione dei bacini montani, rimboschimenti e rinsaldamenti;

c) demanio forestale dello Stato;

d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;

e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;

f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;

g) incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata;

h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilirà, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali o al Comitato tecnico del Consiglio superiore o all'adunanza plenaria del Consiglio.

È aperta la discussione su questo art. 5.

L'onor. senatore Cavasola ha proposto la soppressione del secondo comma di questo articolo. Do quindi facoltà di parlare all'onor. Cavasola per lo svolgimento della sua proposta.

CAVASOLA. Io ho proposto la soppressione di questo comma, per coerenza alle consimili proposte che sono state fatte in altre identiche circostanze.

Non sapevo ieri, e l'ho appreso dalla bocca dell'onor. ministro, che non fosse nella proposta originaria del progetto questo capoverso. L'onor. relatore ha soggiunto che trattandosi di una aggiunzione avvenuta ad iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, non avrebbe voluto che sorgesse un conflitto con la Camera dei deputati.

Veramente io non vedrei una ragione di così forti conseguenze per così piccola e ristretta cosa. Ad ogni modo per conto mio, coerente ai miei convincimenti e alla mia precedente tesi, mantengo l'emendamento e non tocco la questione della convenienza rispetto all'altro ramo

del Parlamento. Questa la risolverà il Senato; io convinto di ciò che ho detto non avrei motivo di ritirare il mio emendamento. Il Senato provvederà come meglio crederà, a me basta non offendere col mio concorso un principio che ritengo sano.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Poiché intorno alla funzione di questo Consiglio superiore forestale ieri l'onorevole relatore ha detto che noi, che avevamo parlato, esprimendo questo dubbio dell'inopportunità che membri del Parlamento facessero parte di questo Consiglio superiore, non avevamo bene compreso e avevamo confuso tra Commissioni e Commissioni, tra consessi e consessi diversi, menzionati in questa legge e nel progetto sui bacini montani, mi preme richiamare l'attenzione del Senato sopra i due articoli 19 e 20 del progetto di legge che sta ora dinanzi a noi, per dimostrare categoricamente che se il mio autorevolissimo collega senatore Cavasola ed io, con tanta minore autorità di lui, abbiamo messo innanzi questa questione dell'inopportunità di delegare membri del Parlamento a far parte del Consiglio superiore delle foreste, è perchè realmente questo progetto di legge dà al Consiglio superiore delle foreste vere funzioni amministrative, oltre a quelle di consultazione che sono funzioni normali per quasi tutti i Consigli superiori.

L'art. 19 dispone: « che le deroghe alla legge sulla contabilità generale dello Stato alle quali è autorizzata l'amministrazione autonoma del demanio forestale, non si applicano se non si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e delle foreste ».

Quindi è il Consiglio superiore delle acque e delle foreste quello a cui è affidato caso per caso, di deliberare la deroga alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Questa è la parte che si dice amministrativamente più geniale e più importante, fra le novità che in materia di amministrazione forestale introduce questo progetto, come avete udito dall'onor. ministro di agricoltura nel suo discorso di ieri, come l'altro ramo del Parlamento ha udito a suo tempo dalla parola dell'allora ministro di agricoltura ed oggi presidente del Consiglio, il quale vorrà certamente

confermare che ha attribuito la massima importanza a questa parte della nuova legislazione.

E poichè in merito a questa parte della legislazione, per conto mio, non vi sono obiezioni da fare, nè ho udito accennarne nella discussione generale, domando se sia possibile ripetere quella frase, mi si permetta la parola, alquanto imprudente che è stata scritta nella relazione del nostro Ufficio centrale e che è stata ripetuta ieri, cioè che al Consiglio superiore non è data che una funzione di carattere legislativo.

L'art. 20 torna a parlare delle funzioni del Consiglio superiore e dice:

« Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura, e governo delle foreste dell'azienda. Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile del prodotto, anche con impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto ».

E poi si dice:

« Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati quando ricorrano speciali circostanze », ecc.

Dunque l'industrializzazione e la commercializzazione di questa azienda demaniale dello Stato sono nelle mani del Consiglio superiore; se esso dà voto contrario a simili provvedimenti, che sono base della organizzazione industriale, dell'attività commerciale che si vuole attribuire all'azienda autonoma del demanio, impedisce l'esercizio dell'industria forestale, impedisce l'esercizio del commercio forestale autonomo, diretto, dell'azienda che si va ad istituire con questa legge.

Ed allora, onorevoli colleghi, è vero o non è vero quel che dicevamo che questo Consiglio superiore è un vero organo amministrativo e che i due rami del Parlamento, i quali sono incaricati dallo Statuto fondamentale del Regno, di controllare l'andamento dell'amministrazione, col mandare loro delegati, in seno a quest'amministrazione, corrono il rischio di attenuare il sentimento del dovere del controllo, e forse

in certa maniera compromettono l'indipendenza del controllo stesso?

Si può parlare qui di funzione legislativa? Ripeto che se non fosse stampato questo nella relazione, attribuirei la parola ad un *lapsus linguae* dell'onor. relatore, ma poichè egli si è tanto energicamente pronunciato contro chi osava insorgere, ed ha condannato le nostre obiezioni come il frutto di un errore sostanziale, ho creduto doveroso di chiarire, con la scorta di queste disposizioni che si dovrebbero votare, che se manderemo nel Consiglio superiore i delegati dei due rami del Parlamento, avremo stabilito che con propri delegati il Parlamento partecipa in forma attiva ad una grande amministrazione dello Stato.

Io so che il Parlamento partecipa ad una importante amministrazione dello Stato coi suoi delegati, ed è l'amministrazione del Fondo per il culto; ma l'origine di questa delegazione ha una ragione politica delicatissima, poichè l'amministrazione del Fondo per il culto è organo dell'amministrazione della proprietà ecclesiastica e quindi è organo di rapporti delicatissimi, anche di indole politica, per ciò si è creduto opportuno che i due rami del Parlamento vi siano rappresentati. Ma ragioni politiche di questo genere non vi sono per l'Amministrazione autonoma dello Stato: e quando consentiamo in tutto e per tutto nel concetto del Governo di volere che questo ente sia un ente industriale, commerciale, sia un ente che può derogare alle leggi di contabilità dello Stato per deliberazione del Consiglio superiore che lo vigila, che lo consiglia, che l'assiste, è anche, evidentemente, non solo giusto, ma strettamente doveroso, che il Parlamento mantenga piena la sua libertà del controllo.

Per queste ragioni, che si aggiungono a quelle che sono state accennate così efficacemente dal senatore Cavasola, prego il Senato, e prego anche il Governo, di voler meditare attentamente l'importanza dell'emendamento che ha proposto il senatore Cavasola e di voler far buon viso all'emendamento medesimo.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Cavasola ha ricordato con squisito intendimento che

io non aveva proposto questo articolo. Però il Senato mi permetterà che io dichiari brevisimamente le ragioni per le quali l'ho accettato.

Primieramente non è solo il Fondo per il culto dove i rappresentanti del Parlamento esercitano funzioni di carattere amministrativo. Vi sono altre istituzioni che hanno imitato il Fondo del culto. Prendiamo a esempio la Cassa dei depositi e prestiti, che è la grande Banca dello Stato. Ebbene vi sono rappresentanti del Senato e della Camera, i quali amministrano, perchè danno pareri e deliberano sovra una serie di provvedimenti di carattere delicatissimo, qual'è la vita finanziaria dei comuni, e tutte le operazioni che intorno a questa vita finanziaria si associano. Ma c'è di più: noi abbiamo il Fondo di emigrazione su cui vigilano (con carattere di riscontro parlamentare) i delegati della Camera e del Senato. Il che vuol dire insomma che per le ragioni indicate dal senatore Mortara, rispetto al Fondo per il culto, e non sono le sole che la giustificano, questa azione del Parlamento nelle amministrazioni più delicate dello Stato, ora sotto forma di consultazioni, ora sotto forma di amministrazione, si esercitano in più larga proporzione che non appaia dal solo esempio del Fondo per il culto.

Ma quale fu la ragione che nell'altro ramo del Parlamento persuase ad accogliere questa proposta? La novità della istituzione, la delicatezza delle operazioni che intorno a essa si possono svolgere. Tutte queste complicate operazioni di credito, di vendite di legname e altre simiglianti, avevano bisogno di essere irradiate da una grandissima luce presso il Senato e presso la Camera; e parve che a questa luce avrebbe contribuito la presenza dei delegati diretti della Camera e del Senato, trattandosi di affari così nuovi e così complessi, che avrebbero potuto destare i sospetti, se fossero lasciati in sola balla dell'amministrazione dello Stato.

Quando si misero innanzi queste considerazioni mi parvero tali da condisendere alle proposte della Camera, e io alla mia volta ritorcerò l'argomento del senatore Mortara e dell'onor. Cavasola. Pensi il Senato se convenga spogliare il Parlamento di questa facoltà diretta di investigare, segnatamente negli esordi, l'andamento di queste amministrazioni.

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. Io sono spiacente che il senatore Mortara abbia dato alla discussione un indirizzo quasi personale contro il relatore. Riconosco la modestia della mia persona, e naturalmente non posso metterla a confronto con l'autorità meritata, di cui gode fama qui e fuori il senatore Mortara.

Ma il senatore Mortara ha dato alle parole della relazione una portata ed un significato che non potevano assolutamente avere.

Io, giustificando nella relazione la disposizione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, per la costituzione del Consiglio superiore delle foreste, avevo detto che si poteva riconoscere in questo Consiglio una competenza di carattere consultivo e di ordine quasi legislativo più che amministrativo. Ma non passò giammai nella mente del relatore il concetto che il Consiglio superiore delle acque e foreste avesse una competenza di ordine esclusivamente legislativo. Il progetto di legge attribuisce al Consiglio superiore delle acque e foreste funzioni direttive. Il senatore Mortara ha osservato che, allorché un Consiglio superiore può esercitare una specie di *veto*, esso esercita una funzione amministrativa. Io credo che si sia esagerato nell'apprezzare questa limitazione che il legislatore porta alla facoltà che ha l'amministrazione forestale, subordinandola al parere favorevole del Consiglio superiore. Non dà per questo funzione amministrativa, ma porta un vincolo alla libertà sconfinata che esso potrebbe attribuirsi nell'amministrazione del patrimonio forestale.

Il relatore è stato così rispettoso dell'opinione manifestata nell'Ufficio dal senatore Cavasola su questo argomento, che riconobbe la sua come una tesi che si poteva sostenere con validi argomenti, ma non si può del pari disconoscere che, con un argomento non meno valido, si poteva sostenere la tesi contraria. E la convinzione personale del relatore, accolta dall'Ufficio centrale, è che, tutto considerato, è preferibile il mantenimento del testo dell'art. 5. Invece esso ha voluto tener conto di quanto era stato detto nella discussione degli Uffici e si è fatto dovere di esprimere l'opinione sostenuta da altri, molto più quando quella opinione era quella di un uomo autorevole, come il senatore Cavasola.

Detto questo, a propria giustificazione, il relatore insiste nel ritenere che il Consiglio superiore delle foreste ha bensì il diritto di limitazione della facoltà amministrativa data alla Direzione delle foreste, ma non esercita funzioni veramente amministrative.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io mi era limitato ad una semplice dichiarazione, perchè, posata sul tappeto una questione d'indole diversa, come quella che aveva presentato il nostro on. relatore, io, non volendo venir meno alla mia coerenza personale, rimettevo la questione alla decisione del Senato nei limiti della proposta di ieri del relatore, che si limitava ad una questione di competenza.

Oggi, dopo le dichiarazioni che sono state fatte, io, per essere coerente, non vedo che una cosa sola: impedire che si offenda il principio con una votazione che respinga l'emendamento; perchè io non distinguo, tra una funzione amministrativa e una funzione consultiva. Non capisco affatto senatori e deputati delegati a dare pareri al ministro responsabile. Per me è una contraddizione assoluta. Quindi noi discutiamo di principii. È verissimo (e non poteva che dire una cosa esatta il Presidente del Consiglio), questa non è una novità. Infatti si è cominciato con la legge sul Fondo per il culto, poi con quella sul Consiglio dell'emigrazione ed in tutti gli altri casi successivi, nei quali io ho sempre combattuto l'intromissione dei membri parlamentari nei Consigli amministrativi: così per il Consiglio superiore della magistratura, così per il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Io non avrei ragione di cambiare oggi la mia opinione. Questa per me (come mi fece l'onore di dirmi ieri il ministro di agricoltura) è una questione di principio.

Ma, onorevole ministro, è appunto sulle questioni di principio che non si può transigere. E siccome io non voglio, dopo le dichiarazioni che si sono fatte, che in Senato si comprometta il principio, dichiaro che ritiro l'emendamento.

Voci. Ce ne dispiace.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del senatore Cavasola, non rimane che passare alla votazione dell'art. 5, che rileggo:

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilirà, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali o al Comitato tecnico del Consiglio superiore o all'adunanza plenaria del Consiglio.

CAVASOLA. Dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste dà parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sarà prescritto dal regolamento generale per la esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto Reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il personale del Corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei comuni.

Il senatore Cencelli propone di sostituire all'ultimo capoverso il seguente: « In detta legge sarà provveduto all'esonero delle provincie e dei comuni dal contributo imposto dall'art. 26 della legge 20 giugno 1897 ».

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Nella discussione generale domandai all'on. ministro quali erano le ragioni che lo avevano indotto ad usare questo privilegio a rovescio verso le provincie, non esonerandole dal contributo della spesa per le guardie forestali. L'onor. ministro mi rispose, con ragioni che io veramente non sono arrivato a capire, che le provincie dovevano essere contente di continuare a pagare questo contributo. Ma la ragione vera si capisce che è esclusivamente finanziaria: ossia che il Governo non vuole rinunciare a queste 700 mila lire circa, che le provincie in complesso pagano per il servizio delle guardie forestali. Ora sembra che il Governo ritenga che le condizioni delle provincie siano molto migliori di quelle dei comuni: questo assolutamente non è, come ne possono far fede molti dei colleghi che fanno anche parte delle amministrazioni provinciali del Regno e come l'onor. Presidente del Consiglio deve sapere meglio di chiunque altro. I bilanci delle provincie vengono continuamente ad essere aggravati da nuove spese, specialmente per il mantenimento dei dementi, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento delle strade ecc. Quindi io credo che il Ministero, trattandosi specialmente di una somma non molto rilevante...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Grossa, grossa.

CENCELLI. Sono 700 mila lire.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lei mi concedeva che io le dica che quando si passa il mezzo milione, per me, la cifra è sempre grossa; io ho la mia antica coscienza di ministro del tesoro...

CENCELLI. Per lei che maneggia, sulla carta almeno, tanti milioni, questa effettivamente non

dovrebbe parere una grossa somma. Io credo che farebbe opera molto meritoria verso le provincie se il Governo volesse promettere che nella nuova legge esse saranno esonerate da questo contributo.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io dissi già nella discussione generale le ragioni le quali avevano condotto il Governo a proporre questo articolo. L'onor. Cencelli le ha ripetute brevemente e vi ha contrapposto le ragioni molto chiare ed esplicite che il Senato ha udite. Io però debbo ancora far rilevare al Senato quanto grave ed importante sia l'onere che lo Stato va ad assumere con questo provvedimento.

L'altro giorno ho accennato che, calcolando sul servizio come è organizzato attualmente, lo Stato andrebbe ad assumersi una spesa di 1,300,000 lire; ma poi, dovendosi provvedere al servizio secondo le nuove esigenze create da questo stesso disegno di legge, porteremo la spesa a quasi tre milioni. Io prego il Senato di ricordare quanto ha espresso l'illustre Presidente del Consiglio sulla portata finanziaria di questo disegno di legge.

Aggiungo che la disposizione dell'art. 7 non è nuova; essa trovasi anche nel disegno di legge speciale per la Calabria, provincia di cui le condizioni, certo poverissime, avrebbero meritato anche più particolare considerazione.

Accettando la proposta del senatore Cencelli, noi verremmo anche a creare una non equa disparità di trattamento.

Per queste ragioni io prego l'onor. senatore Cencelli di non insistere nel suo emendamento, di che il Governo gli sarà grato.

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Vorrei chiedere all'onorevole ministro uno schiarimento.

Secondo l'art. 26 della legge forestale vigente, le spese di custodia sono a carico dei comuni fino a due terzi, e delle provincie fino ad un terzo.

Ora, a quanto mi consta, vi sono provincie che per conto loro hanno già alleviato, o in tutto o in parte, le spese di custodia che sarebbero toccate ai comuni.

In questo caso, quale sarà il contributo dello Stato? Quale il contributo delle provincie? Le provincie dovranno consolidare tutta la spesa che hanno assunto a loro carico, spesa che doveva toccare ai comuni, oppure questa parte di spesa non sarà loro rifiuta?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione, fatta dall'onorevole senatore Gavazzi, mi pare si riferisca a particolari d'applicazione che debbono essere studiati caso per caso.

Io non mi sentirei quindi in questo momento, non avendo presente i casi singoli che ha indicato l'onor. Gavazzi, di fare una dichiarazione che impegnasse il Governo.

L'articolo del disegno di legge, così com'è espresso, contempla la regola generale. Non nego che in qualche caso particolare possa essere meritevole di esame la considerazione fatta dall'onor. Gavazzi.

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue parole, quantunque esse contengano una riserva assoluta. Spero tuttavia che egli, nel momento di tradurre in atto la promessa, studierà questo caso che io credo meritevole della sua considerazione.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nulla è pregiudicato; perchè quando si provvederà a questa legge studieremo il caso sottile indicato dall'on. Gavazzi.

PRESIDENTE. Non chiedendo altri di parlare, domando all'onor. senatore Cencelli se insiste nel suo emendamento.

CENCELLI. Debbo mantenere l'emendamento che ho presentato; anche per aderire al desiderio della Confederazione delle provincie che me ne ha fatta speciale preghiera.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono costretto a pregare il Senato di non accettare l'emendamento pro-

posto dal senatore Cencelli, perchè altrimenti si altererebbe tutto il piano finanziario di questo disegno di legge, che già aggrava di molto il bilancio dello Stato. Io non potrei assolutamente incoraggiare il Senato ad aggravare le spese, quando esse sono già molto forti, per l'attuazione di questa riforma forestale.

Per la Basilicata e per la Calabria, provincie afflitte da tante gravi catastrofi e per le quali vennero fatte leggi eccezionali, si sollevano i Comuni ma non le provincie. Quindi se si accettasse l'emendamento proposto dal senatore Cencelli bisognerebbe modificare tutta la legislazione in materia.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal senatore Cencelli.

GORIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta.

PRESIDENTE. Procederemo quindi alla votazione di questo art. 7 per divisione.

Pongo ai voti i primi tre comma sui quali non c'è proposta di emendamento. Li rileggo:

Art. 7.

Il personale del Corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Segue l'ultimo comma, così concepito:

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei comuni.

A questo comma l'onor. Cencelli ha proposto di sostituire quest'altro:

« In detta legge sarà provveduto all'esonero delle provincie e dei comuni al contributo im-

posto dall'art. 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917 ».

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cencelli, che non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'ultimo comma di questo articolo 7 nel testo ministeriale, del quale ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'intero articolo 7, che rileggo.

Art. 7.

Il personale del Corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei comuni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del Reale Corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.

(Approvato).

TITOLO II.

Del Demanio forestale di Stato.

Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del Demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiederà il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro e del demanio e del direttore dell'Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un biennio.

È aperta la discussione su questo articolo 9.

GAVAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAVAZZI. Le dichiarazioni che, in principio della seduta odierna, ha fatto l'onorevole Presidente del Consiglio, dichiarazioni concludenti a questo, che il Ministero non avrebbe esitato ad accettare alcun emendamento che ritenesse atto a migliorare questo disegno di legge, mi inducono a richiamare l'attenzione del Senato sulla opportunità, accennata dal nostro Ufficio centrale, che del Consiglio di amministrazione del Demanio forestale faccia parte un rappresentante o delegato dell'Ispettorato zootecnico.

La connessione che vi è tra il servizio forestale e la pastorizia è tale da meritare questa inclusione nell'articolo. Io spero che l'onorevole ministro vorrà accedere a questo desiderio che non solo è mio, ma, ripeto, anche dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Fa ella, onor. Gavazzi, una proposta concreta?

GAVAZZI. Faccio la proposta concreta che sia aggiunto nel Consiglio di amministrazione un delegato dell'Ispettorato zootecnico.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comprendo tutta l'importanza della proposta che fa il senatore Gavazzi, comprendo come egli si preoccupi della pastorizia montana, industria che ha subito non pochi danni dalla legge del 1877, la quale non solo ha perduto le nostre foreste, ma ha pur molestato e continua a molestare l'industria armentizia delle nostre montagne.

Io credo però che a questo si provvederà assai bene con disposizioni varie contemplate in questa stessa legge, e con le altre delle leggi che verranno di poi. Non credo che la designazione precisa di un ispettore zootecnico sia per risolvere il problema. Posso dire al senatore Gavazzi questo, che l'emendamento da lui proposto suona come un monito a chiunque dovrà applicare questa legge e compilare il regolamento, di tener tutto il dovuto conto degli interessi della pastorizia. Aggiungo che i due ispettori superiori forestali designati nell'articolo non dovranno solo attendere alla foresta e agli alberi, ma alla foresta conciliata col pascolo.

Particolare indicazione potrà essere messa nel regolamento, che si tenga conto, nella scelta del personale, di quello che abbia speciale competenza anche nelle discipline pastorali. Vorrei pregare quindi il senatore Gavazzi di contentarsi di queste dichiarazioni, che, mi pare, possono rassicurarlo completamente.

GAVAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, non mi resta che ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Gavazzi ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Il Demanio forestale dello Stato è formato:

- a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

- b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;

- c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

- d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

- e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del Demanio forestale;

- f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del Demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

A quest'articolo 10 il senatore Cencelli propone il seguente emendamento:

sostituire -ai comma d) ed e) un solo comma d) così concepito:

d) « dai terreni boscati o nudi che in qualsiasi modo perverranno all'azienda del demanio forestale » ecc.

Al penultimo capoverso, aggiungere, dopo « per quanto concerne l'espropriazione » le parole: « salvo che non vengano a trovarsi necessariamente inclusi nei perimetri del demanio forestale ».

Il senatore Cencelli ha facoltà di svolgere le ragioni della sua proposta di emendamento.

CENCELLI. Evidentemente ai comma d) ed e) si è voluto fare una distinzione fra terreni boscati e terreni nudi. Per i primi, sembra che non si possano incorporare nel demanio dello

Stato altro che per mezzo di acquisto, mentre i secondi possono essere anche espropriati.

Ora, io non credo che sia il caso, in circostanze speciali, di escludere anche i terreni boscati dalla espropriazione, quando essi vengano ad esser compresi in un perimetro del Demanio forestale.

Io facevā già osservare al Senato nella discussione generale quali sono gli inconvenienti che si verificano a proposito dell'esclusione dei pascoli e dei prati di montagna dall'essere incorporati nel Demanio forestale. Dicevo che lasciando questi cunei, queste oasi, sia di boschi, sia di pascoli o prati inclusi nel Demanio forestale, si va incontro ad una quantità di inconvenienti. Si dovrà recingere il Demanio forestale, per difenderlo dal bestiame dei proprietari di questi piccoli appezzamenti, che vengono ad essere inclusi nel Demanio forestale. Crederei quindi che fosse opportuno dei due comma farne uno solo, con una formula più generale e dire: « il Demanio forestale dello Stato è formato anche dai terreni boscati o nudi che in qualsiasi modo perverranno all'azienda del Demanio forestale », ed aggiungere all'ultimo capoverso che « non possa procedersi all'espropriazione dei pascoli e dei prati di montagna, salvo che non vengano a trovarsi necessariamente inclusi nei perimetri del Demanio forestale ». L'onor. ministro accennò ad accogliere almeno in parte questa mia proposta. Egli l'avrebbe voluta rimandare al regolamento; ma se nella legge è detto tassativamente che i pascoli e i prati di montagna non possono essere espropriati, il regolamento poi non potrà permetter questo. Il provvedere poi alla sicurezza del Demanio forestale, mediante chiudende, porterebbe con sé una spesa molto rilevante. Per conseguenza spero che il ministro si vorrà persuadere ed accetterà i miei emendamenti.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che, quanto alla prima proposta del senatore Cencelli, quella di fondere i due comma *d*) ed *e*) in uno solo, sia una questione di dizione.

CENCELLI. Anche di sostanza.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria*

e commercio. Mi pare di dizione, perchè per la sostanza siamo perfettamente d'accordo. Egli dice che il disegno di legge nel comma *d*) parla di terreni boscati, acquistati (non espropriati) dall'azienda del demanio forestale, ma osservo che la frase continua così: « o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima ».

Quindi il dubbio espresso dal senatore Cencelli mi pare che scomparisca.

In secondo luogo, il senatore Cencelli desidererebbe fosse detto che i pascoli e prati di montagna non si intendono compresi nella disposizione di cui alla lettera *e*) (che diverrebbe *d*) per quanto concerne l'espropriazione, salvo il caso che siano inclusi nel perimetro di una foresta demaniale. A questo riguardo ricordo che nella discussione generale l'onorevole Cencelli già aveva accennato a questo, ed io risposi che la dizione di foresta comprende necessariamente, nel concetto tecnico, anche le piccole aree di pascolo che possano trovarsi qua e là in mezzo alle piante. È ben difficile che in centinaia di ettari di foresta non vi sia qualche interruzione o radura a pascolo. Tecnicamente, l'unità della foresta, nella sua vastità, comprende queste piccole aree; credo pertanto che possa esser materia di regolamento determinare questo concetto, e ne prendo impegno preciso ed esplicito.

Perchè io sono pienamente d'accordo col senatore Cencelli, che per una piccola area di pascolo, che si trova inclusa nella grande unità forestale, non si debba disturbare tutta l'economia della foresta.

Per queste ragioni io pregherei l'onor. Cencelli a non volere insistere nella sua proposta.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Avevo chiesto la parola per fare una osservazione che rinverò; ma le risposte dell'onor. ministro al senatore Cencelli mi lasciano ancora un dubbio grandissimo che io prego il ministro di voler rimuovere.

Intende il ministro che realmente i terreni boscati, di cui al comma *d*), non possano mai essere oggetto della espropriazione contemplata negli articoli successivi, e che questa espropriazione si possa applicare soltanto ai terreni nudi di cui al comma *e*?...

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no, anche ai boschi.

CASANA. Se quello ch'io dissi fosse stato il concetto, i termini della legge corrisponderebbero perfettamente; ma, se si intende che anche ai terreni boscati abbiano da applicarsi i mezzi di espropriazione di poi indicati, prego l'onor. ministro di soffermarsi non solo all'osservazione fatta dal senatore Cencelli, ma anche ai termini dell'art. 11, dove si fa la stessa distinzione che il senatore Cencelli ha rilevato nell'art. 10.

Perchè là si dice:

« Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del Demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera *d*, e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera *e* dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda ».

Questo concetto di un trattamento diverso per entrare in possesso o dei terreni boscati, o dei terreni nudi, di cui ai commi *d* ed *e*, è dunque molto nitidamente incluso tanto nei termini dell'articolo 10, quanto nei termini dell'articolo 11.

Io mi sono anche domandato, vedendo quella distinzione, se non era con animo predisposto che ciò era stato stabilito. In questo senso: che, scopo della legge essendo soprattutto quello di rimboscare, il disegno di legge avesse voluto essere meno assoluto nel contemplare l'acquisto di terreni boscati, inquantochè già corrispondono al pensiero della legge, mentre invece, trattandosi di terreni nudi da rimboscare, il disegno di legge armerebbe l'azienda colla maggiore autorità per acquistarli.

Sembra a me necessario che questo punto sia bene chiarito, come pure ha osservato il senatore Cencelli.

Sospenderei l'altra osservazione che io intendeva di fare, essendo essa di altra natura; e prego l'onor. Presidente di volermi dare poi la parola quando sarà esaurita la presente.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se ho ben afferrato il senso delle osservazioni fatte dal senatore Casana, mi sem-

bra di poter rispondere che le parole dell'articolo 10 « in qualsiasi modo perverranno » ecc. non possono essere distrutte dal disposto del successivo articolo.

Ma comunque sia di ciò, entrando nella realtà delle cose, è evidente che lo Stato si troverà assai di rado in caso di espropriare terreni boscati, bensì si troverà sovente nel caso di espropriare terreni nudi.

Pei terreni già boscati basterà di regola l'azione dello Stato, nei riguardi del vincolo.

Spero che dopo questo chiarimento il senatore Casana vorrà acquetarsi, del che lo ringrazio.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho creduto opportuno che si chiarisse bene questo punto, e di ciò ringrazio l'onorevole ministro.

Passo alla eccezione, per la quale i pascoli non s'intendono compresi nella lettera *E* dell'art. 10, per quanto concerne l'espropriazione.

Se nel regolamento non si viene ad una specificazione più chiara, potrebbe avvenire che qualcuno volesse interpretare in modo troppo estensivo questa eccezione alla facoltà di espropriazione. Già nella discussione generale ho richiamato l'attenzione del ministro sul fatto che il catasto ha delle designazioni speciali per distinguere le proprietà in montagna, ed ho accennato ai prati segabili, ai pascoli nudi, ai pascoli cespugliati, ai pascoli arborati, all'incolto produttivo, ecc.

Ora manifestamente, per il raggiungimento dei fini di questa legge, è necessario che possa l'azienda espropriare anche i pascoli cespugliati ed i pascoli arborati come pure l'incolto produttivo. Evidentemente, la portata dell'eccezione deve intendersi per quei pascoli dove le mandre possono pascolare, non certamente dove animali isolati possono trovare qualche meschino nutrimento.

Prego il signor ministro di voler fare a questo proposito delle dichiarazioni che è bene restino negli atti del Parlamento, e darmi l'assicurazione che nel regolamento si specificherà chiaramente questo concetto, perchè altrimenti troppo facilmente potrebbe succedere che là dove l'azienda dovrebbe rimboscare si trovasse di fronte all'azione troppo debole della legge.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Assicuro l'on. Casana che nel regolamento sarà tenuto conto delle giustissime osservazioni da lui fatte a questo riguardo.

CASANA. Ringrazio l'on. ministro della assicurazione da lui datami.

GORIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GORIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Cencelli, ed io prego il Presidente del Consiglio di volerli ascoltare, perchè, a proposito di questo emendamento, io dovrei richiamarmi a quello che è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento e rammentare le difficoltà che si dovettero superare.

Queste difficoltà io le conosco, perchè mi sono trovato in mezzo a tutta l'agitazione, della quale si sono resi interpreti i rappresentanti delle regioni alpestri contro il pericolo che ravvisavano nella legge.

Si poteva ritenere che nell'espropriazione di superfici nude non fossero compresi i pascoli alpini. Che se invece tali pascoli potessero essere oggetto di espropriazione, io dovrei convenire essere esatta la critica fatta dal senatore Casana al concetto espresso nella relazione, che il progetto che si discute si debba considerare come un avviamento al sollievo delle sofferenze ed alla redenzione economica delle popolazioni montanare.

La riforma del regime forestale, come ebbi più volte l'onore di esporre al Senato, ha avuto il suo inizio dalla legge sul miglioramento dei pascoli montani.

Lo ripeto: la convinzione profonda del relatore è che non sarebbe da salutarsi come una benedizione una legge la quale volesse foreste da per tutto; quel giorno sarebbero da compiangersi le maggiori miserie che la espropriazione dei pascoli montani apporterebbe alle popolazioni alpestri.

Ed è appunto per salvare i pascoli montani dalla possibile minaccia di espropriazioni, che nell'altro ramo del Parlamento si è voluta la esplicita esclusione di quei pascoli dalla espropriazione forzata, che era temuta come una grave iattura.

Se vi è risorsa per le regioni montane, è appunto nella pastorizia, e noi dobbiamo essere guardinghi e non compromettere gli interessi della pastorizia per seguire un concetto lodevole sì, ma che, portato all'esagerazione, potrebbe risolversi in danno gravissimo. Per questo io credo che il Presidente del Consiglio, il quale sa quanti sforzi ha dovuto fare per corrispondere alle esigenze dell'altro ramo del Parlamento, deve insistere insieme al ministro di agricoltura perchè non sia accolto l'emendamento proposto. L'Ufficio centrale, per conto suo, vi è recisamente contrario.

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CENCELLI. L'onor. ministro dice che siamo perfettamente d'accordo, ma la parola della legge mi pare che non dica così, e per quanto egli dia una interpretazione conforme al mio desiderio, è bene ricordare che la legge è quella che è, dice quello che dice, e le interpretazioni che si danno alle espressioni della legge hanno un valore molto relativo. Se nella dizione della legge si sono usate due forme diverse alla lettera *d*) ed alla lettera *e*) vuol dire che si sono voluti esprimere due concetti diversi. E dalla lettera *d*) risulta che per i terreni boscati non s'intende procedere alle espropriazioni ma solo all'acquisto in via amichevole; i terreni nudi di cui alla lettera *e*) possono invece acquistarsi od espropriarsi. Per questi motivi avevo proposto che i due comma fossero fusi in un solo, con una dizione più generale che avesse permesso tanto l'acquisto che l'espropriazione. Riguardo alla questione se i pascoli e i prati di montagna debbano o no essere compresi nelle disposizioni della legge per quello che riguarda l'espropriazione, io non ripeterò quello che ho già detto due volte. Ma mi sia permesso di ricordare al Senato quello che è accaduto nelle provincie dell'ex Stato Pontificio, in seguito all'applicazione della legge sull'affrancazione dei celebri usi civici. Quando ai comuni è stato assegnato in compenso dell'affrancazione una quota di terreno, i proprietari vicini sono stati costretti a difendersi, mediante chiusure, dalle invasioni del bestiame appartenente ai comunisti che venivano e vanno tuttora a danneggiare le proprietà rese libere dagli usi civici. Ora questo si verificherà nello stesso modo, quando domani dallo Stato sarà costituito un

Demanio che avrà in mezzo a sè alcuni di questi cunei, in cui si potranno introdurre delle popolazioni, o dei privati, col bestiame, danneggiando tutte le nuove piantagioni.

Con questo non si vuol dire che dal Demanio dello Stato debba in modo assoluto essere escluso qualche tratto di prato o pascolo montano, ma è bene che in qualche caso questo sia incorporato, venendo espropriato dallo Stato, al Demanio che si costituisce. Per questi motivi mi attengo agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Nessun altro senatore chiedendo di parlare, procederemo alla votazione dell'art. 10.

Incomincio col mettere ai voti i primi tre comma di questo articolo, per i quali non vi è proposta di emendamento. Li rileggo:

Art. 10. Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) Dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) Dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;

c) Dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola cultura forestale.

Chi approva questi tre primi comma dell'articolo 10 è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Vengono ora i comma d) e e), così concepiti:

d) Dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) Dai terreni nudi acquistati ed espropriati dall'azienda del demanio forestale.

L'on. senatore Cencelli ha proposto che a questi due comma, se ne sostituisca uno solo così concepito:

d) Dai terreni boscati o nudi, che in qualsiasi modo perverranno all'azienda del demanio forestale.

L'emendamento proposto dal senatore Cencelli non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi permetto di parlare qualunque siamo in sede di votazione,

A me sembra che la questione non sia stata bene riguardata nei suoi limiti. Forse si fa una questione di emendamento, dove una semplice

dichiarazione sarebbe sufficiente a chiarire qualunque dubbio.

Chiariamo questo punto, perchè quella dei pascoli montani è una questione molto importante, questione sulla quale ho avuto più e più volte occasione di parlare.

Fa impressione al senatore Cencelli, come l'ha fatta al senatore Casana, che vi siano due disposizioni in quest'articolo, che quasi si contraddicano.

Ora, a me pare che questa interpretazione non sia perfettamente esatta e non corrisponda alla disposizione dell'articolo stesso.

Qui, secondo quanto ho inteso io, si fa una eccezione alla facoltà di espropriare per quanto riguarda i prati e i pascoli montani, ma, non comprendendo l'espropriazione dei medesimi nei fini di questa legge, non si intende di proibirne l'acquisto al demanio forestale, qualora si rendesse necessario.

Se un prato di montagna, io domando, per la sua giacitura nel centro di un terreno espropriato, non potesse sussistere isolato, restare da sè, continuare a prestarsi all'utilità del suo proprietario originario, forse il demanio forestale non lo potrà acquistare?

Ciò rientra, secondo me, nelle condizioni ordinarie dei trapassi, ma senza la espropriazione autorizzata da questa legge. Ora, io vorrei fosse chiarito che questa eccezione non ha carattere di proibizione.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando al Senato di conservare quali sono gli articoli del testo concordato. È una interpretazione diversa che nascerebbe fondendo insieme questi due comma; il che io non posso accettare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Cencelli, al comma 1° dell'art. 10, così concepito:

Sostituire ai comma d) ed e) un solo comma d) così concepito:

d) « dai terreni boscati o nudi che in qualsiasi modo perverranno all'azienda del demanio forestale » ecc.

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Procediamo allora nella votazione dell'art. 10;

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale ».

Pongo ai voti questa parte dell'art. 10. Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvata).

Resta ora l'ultima parte dell'art. 10. Al penultimo comma di esso vi è un emendamento proposto dal senatore Cencelli, che rileggo:

Al penultimo capoverso, aggiungere, dopo « per quanto concerne l'espropriazione », le parole « salvo che non vengano a trovarsi necessariamente inclusi nei perimetri del demanio forestale ».

Poichè il senatore Cencelli mantiene questo emendamento, che non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale, lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Resta l'ultima parte dell'art. 10, che rileggo:

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Pongo ai voti quest'ultima parte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'intero articolo 10, che rileggo:

Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;

b) dalle foreste demaniali ora amministrare dal Ministero delle finanze;

c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni e proposta del senatore Cadolini.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei Mille ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà iscritta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Propongo che la discussione su questo disegno di legge sia posta all'ordine del giorno della seduta di posdomani, poichè appunto posdomani è il cinque maggio; e niente di meglio potrebbe farsi che approvare quel disegno di legge in quel giorno sacro per l'Italia.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole di dovermi opporre a una proposta fatta con tanto senso patriottico, ma, se il Senato mettesse il disegno di legge all'ordine del giorno per la seduta di domani, domani stesso la legge sarebbe firmata da S. M. il Re e il giorno 5 maggio essa sarebbe legge dello Stato. (*Approvazioni generali*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Debbo dichiarare che, nel concetto della Commissione permanente di finanze, ci fu appunto l'idea espressa dall'onorevole Presidente del Consiglio, vale a dire che il progetto di legge potesse esser approvato anche dal Senato in tempo utile, affinché potesse diventare legge non dopo lo storico e memorabile giorno della spedizione dei Mille. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

SACCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge col quale si accorda una pensione alla vedova del maestro Martucci.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sacchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MAURIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sul demanio forestale.

Approvato l'art. 10, passiamo all'art. 11, che rileggo:

Art. 11.

Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera *d*), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera *e*) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale della azienda.

In caso di contestazione l'indennità è valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiederà il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

A questo articolo i senatori Mortara e Cava-sola propongono di sopprimere il primo capoverso. Il senatore Cencelli propone di sostituire una nuova dizione dell'articolo a quella proposta.

Intanto do facoltà di parlare al senatore Mortara per svolgere le ragioni del suo emendamento.

MORTARA. Io avevo domandato all'on. ministro quale era stato il concetto tecnico, processuale che aveva dato origine alla disposizione del capoverso dell'art. 11, con cui, per la valutazione delle indennità contestate, in caso di espropriazione, si sarebbe proceduto al giudizio arbitramentale.

L'onor. ministro si riservò cortesemente di rispondere a questo quesito nella discussione

degli articoli; ma debbo intendere e ritenere che la risposta più ampia, data poi dall'on. relatore nella stessa giornata di ieri, interpreti anche il pensiero del Governo...

GORIO, *relatore*. No, io ho espresso l'opinione personale del relatore.

MORTARA. Non essendo per lo meno stato disdetto dal Governo, ho ragione di ritenere che il pensiero del relatore sia anche quello del Governo.

L'onor. relatore ha risposto esattamente in linea giuridica; nè alcuno avrebbe potuto rispondere diversamente, mentre è chiaro, per il testo di questo disegno di legge, che si tratta di un giudizio arbitramentale in prima istanza, salvo l'appello e ogni altro rimedio di legge in base all'art. 28 e seguenti del Codice di procedura civile. Ora, appunto perchè non altrimenti di così, qualunque giurista avrebbe potuto interpretare il concetto di quell'articolo, mi è sembrato doveroso di mettere a servizio del miglioramento di questa legge (a meno che io non sia vittima di una strana allucinazione) il contributo dei lunghi studi e della antica esperienza che possiedo in materia di procedimento civile, e far riflettere al Parlamento che il peggior modo per condurre questa procedura della valutazione della indennità era precisamente quello di costituire il giudizio arbitrale di prima istanza.

In via di massima, più volte ho avuto occasione di esprimermi in senso contrario alle leggi o alle disposizioni di altro genere con cui lo Stato, nei suoi rapporti contenziosi coi privati, crea e impone organi di giurisdizione eccezionale, come sono i giudizi arbitrali, mentre è lo Stato che dà alla nazione il magistrato ordinario, che istituisce e nomina questo magistrato e provvede a che esso offra le garanzie migliori per la buona amministrazione della giustizia. Ma questa osservazione di indole generale non ha decisiva importanza nel caso pratico, di fronte al proposito di provvedere alle espropriazioni di terreni per i quali spesso il valore intrinseco sarà piccolo, e la controversia sulla valutazione dipenderà, come bene accennava anche la relazione dell'Ufficio centrale, dalla affezione dei proprietari, dalla tenacia che essi porteranno nel non voler abbandonare quelle poche zolle di terra che da generazioni, forse

da secoli, rappresentano l'unico orgoglio finanziario della loro famiglia.

Se questo è l'oggetto che nella maggior parte dei casi darà luogo alle contestazioni, avrei compreso che si pensasse ad organizzare un sistema pratico di apprezzamento, nel quale le esigenze della rigida giustizia, e quelle della equità si conciliassero, per avere una sollecita definizione della controversia. Siccome non posso abusare della pazienza del Senato, nè posso recitare qui una lezione di procedura civile, io prego vivamente il Governo e l'on. relatore di credere a quello che ora affermo, che cioè non vi è parte nel nostro Codice di procedura civile che contenga una selva (siamo in argomento) di insidie processuali maggiori e più gravi di quel titolo in cui è disciplinato il giudizio arbitrale.

Non ho quasi mai veduto nella mia esperienza di magistrato, di giurista, di insegnante, il caso di un arbitrato, specialmente per controversie sulla proprietà immobiliare, ove la tenacia e la passione dei contendenti è portata al massimo grado, non ho mai veduto uno di questi arbitrati servire come mezzo rapido ed economico di risoluzione.

Perfino le formalità preliminari, la nomina degli arbitri, le forme del procedimento da osservare, sono tante sorgenti di difficoltà; la forma in cui deve essere pronunciata la sentenza, i termini e le forme con le quali essa deve ottenere forza esecutiva, le forme, i mezzi, i termini per impugnarla, rappresentano altrettanti argomenti di incertezze e controversie; lo spirito di litigiosità vi trova il suo pascolo più abbondante; nelle infeconde questioni di forma si moltiplicano le dispute e le sentenze; per guisa che se nel giudizio ordinario esiste un doppio grado di giurisdizione in merito, e il giudizio straordinario di cassazione, nei giudizi arbitramentali possiamo avere, a dir poco, sei gradi di giudizio. Perchè essendo data, contro tutte le sentenze arbitrali, senza eccezione, l'azione di nullità per disposizione del Codice di procedura civile, per una quantità di motivi (che possono sempre facilmente ripescarsi in una sentenza che si voglia impugnare), dopo decisa la causa dagli arbitri si ha, quasi inevitabilmente, l'azione di nullità davanti ai tribunali ordinari, e questo giudizio percorre la prima istanza, la seconda, ed il

giudizio di cassazione. E supponiamo che finisca qui; ma dopo definito l'annullamento della sentenza impugnata, non si rinnova il giudizio arbitramentale, bensì si torna al primo e al secondo e al terzo grado di giudizio davanti ai tribunali ordinari.

È anche una benigna ipotesi supporre che la lite finisca con la sentenza della Corte di cassazione, il che non accade sempre. Tuttavia è manifesto che si raddoppiano per lo meno gli stadii della controversia.

Se anche potessi dimenticare questi inconvenienti, che sono normali, perchè insiti nella materia del giudizio arbitrale, che dipendono dalla organizzazione di questo giudizio, e sono riconosciuti da tutti coloro che di procedura civile si occupano, ma che non possono essere corretti in occasione di una legge speciale, vorrei far riflettere all'onor. ministro che qui si parla di giudizio arbitrale a proposito di valutazione di indennità.

Ora, il giudizio arbitrale è l'esercizio di una funzione discrezionale, ma non risponde al concetto giuridico della valutazione di una indennità. L'esercizio della funzione arbitrale qui corrisponde al fine di una funzione tecnica di valutazione, la quale ponga la base legale all'adempimento dell'obbligo che la legge sulle espropriazioni e il Codice civile fanno di retribuire una giusta indennità a chi è espropriato. La legge sulle espropriazioni parla di perizie e non di giudizio arbitrale; la legge sul registro nella quale si parla di stima di immobili agli effetti di una contestazione sul loro valore tra lo Stato ed i privati, parla di perizie e non di giudizio arbitrale. Ma c'è di peggio; quando si dice che il giudizio arbitrale rappresenta il primo grado di giurisdizione e che si avrà il dritto di appellare contro la sentenza degli arbitri, si dice implicitamente che il secondo grado di giurisdizione si avrà avanti ai tribunali ordinari, perchè l'appello compete al magistrato che, per ragione di valore, è competente a decidere la controversia. Allora che cosa accadrà?...

(L'onor. presidente del Consiglio discorre col ministro di agricoltura. L'oratore fa una pausa).

PRESIDENTE. Continui, onor. Mortara.

MORTARA. Attendo che i ministri vogliano udirmi.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* È la profonda attenzione che diamo alle sue parole che ce le fa commentare. *(Si ride).*

MORTARA. Dunque, dicevo, che cosa accadrà? Si va davanti al tribunale in grado di appello o alla Corte di appello secondo il valore della controversia; e il tribunale o la Corte di appello ordineranno senz'altro una perizia giudiziale. Allora quello che voi avete voluto evitare in prima istanza lo avrete in appello: poi potranno esservi annullamenti, giudizi di rinvio, nuove perizie, nuovi ricorsi per Cassazione, ecc. Io devo sapere, per ragione del mio ufficio, e forse gli illustri uomini che seggono al Governo possono non saperlo, che i tribunali, con una giurisprudenza costante, ammettono che sia illimitato il numero delle perizie che possono essere ordinate successivamente per la decisione di una controversia. E allora che cosa si ottiene con l'aver sostituito ad un giudice ordinario di prima istanza un giudice arbitrale? Di peggiorare la situazione, perchè contro la sentenza del giudice arbitrale è dato anche l'espedito dell'azione di nullità, oltre l'appello, ciò che permette di percorrere due volte, invece di una sola, il Calvario di tutti i gradi di giurisdizione.

Non crederei opportuno sostituire senz'altro al giudizio arbitrale il giudizio ordinario; finchè si tratta di discutere se quel terreno che si espropria vale cinquanta o cento lire, non c'è controversia giuridica che richieda decisione con una sentenza; prego che si ritorni al concetto fondamentale della legge sull'espropriazione: che quando cioè vi è contestazione, si ordini una perizia dal magistrato nel modo più semplice possibile e nel modo più economico. Ho creduto col mio emendamento di eliminare quella parte di formalità che nella legge sulle espropriazioni ritarda la funzione dei periti. L'Amministrazione che vuole espropriare vada direttamente davanti al magistrato, quando l'offerta del prezzo non è stata accettata, e domandi che sia nominato un perito.

Nel disegno di legge è detto che gli arbitri saranno nominati dal presidente della Corte di appello e saranno scelti fra gli ingegneri e geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali, compresi nel distretto della Corte stessa.

La osservazione che io sto per fare in sè è

piccola, ma praticamente ha grande importanza. Il primo presidente della Corte di appello non può sapere (qui parla la mia conoscenza pratica come magistrato) quale sia precisamente la persona a cui sarà più conveniente affidare l'incarico di stimare una cima di una montagna distante chilometri e chilometri dal capoluogo. Si prescrive di scegliere nell'albo dei periti; ma quest'albo c'è e non c'è, e del resto non ha carattere ufficiale.

Si vuole che gli arbitri siano ingegneri o geometri. Ora a me sembra che per una piccola proprietà, in queste condizioni di luoghi, possa essere assai meglio domandare il giudizio di persone esperte, di agrimensori, di persone che offrano garanzie di praticità. Si disporrebbe ancora che sempre dovessero essere tre questi arbitri. Ma, pensa il Governo all'enormità delle spese che in ogni caso si incontreranno per la dislocazione di tre persone, che hanno da affrontare i disagi di una trasferta, in luoghi scoscesi, in luoghi dove probabilmente non ci sarà modo di alloggiare, onde la trasferta dovrà ripetersi più di una volta, perchè un giorno solo non potrà essere sufficiente?

Si parla di un giudizio arbitrale. La ragione di derogare per via di arbitrato alla giurisdizione comune, si intende bene quando si vogliono abbandonare i principii di diritto stabiliti nelle norme legislative, per affidare all'equità dei giudicanti la decisione delle controversie.

Ma qui si tratta, ripeto, di valutare il giusto prezzo, secondo i beni da espropriare, e quindi non vi è materia per una decisione arbitramentale. Quale materia per una decisione arbitramentale ci può essere quando l'articolo 12 della legge stabilisce (e credo che abbia fatto benissimo) i criteri in base ai quali il giusto prezzo si deve determinare?

Si tratta, dunque, di applicare l'articolo 12. Questa è una norma acconcia per periti, non per arbitri, i quali nulla possono arbitrare, quando la legge prescrive i criteri su cui debbesi fondare il giudizio.

Io ho abbozzato uno schema di emendamento, proponendo una perizia, alla quale si applicherebbero le norme della legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, pur semplificando il procedimento e provvedendo in modo più adatto alle circostanze e allo scopo.

Ma certamente non credo con questo d'aver esaurito la serie delle buone proposte.

Noi dobbiamo considerare che le controversie possono aver luogo tanto per valori piccoli come per valori rilevanti. Potrebbe non essere una cattiva idea quella di stabilire una distinzione tra i casi in cui si tratti di piccoli valori e quelli in cui si tratti di valori rilevanti.

In ogni modo, qualunque sia il sistema che si scelga, io sono convinto che praticamente quello che il progetto ha proposto, con l'idea che fosse il più celere e più semplice, è invece il sistema più complicato e più lungo.

Quindi io domando alla buona volontà del Governo e dell'Ufficio centrale, che concordemente desiderano che questa legge abbia gli istrumenti idonei alla sua esecuzione, di riflettere sulla questione prima di pronunciarsi circa l'emendamento che ho proposto. Riflettano intorno all'opportunità di migliorare il sistema, che nell'art. 11 è stato tracciato.

Ho accennato anche all'art. 13, nel quale si fa menzione del passaggio in giudicato della sentenza.

Dopo quello che ho detto, il Senato comprende che la sentenza che passa in giudicato potrà essere eventualmente in qualche caso quella degli arbitri, quando le parti si atten-gano senza difficoltà al giudicato degli arbitri; ma in qualche altro caso quello che passa in giudicato potrà anche non essere la sentenza degli arbitri. Quando la controversia si è iniziata, purtroppo è difficile ch'essa s'arresti ai primi passi, e quindi il passaggio in giudicato della sentenza molto spesso sarà assai lontano dal tempo in cui è incominciata la controversia. La sentenza che passerà in giudicato sarà spesso tutt'altra che quella degli arbitri; potrà essere, invece, quella di una Corte d'appello, ecc.

E mi permetta l'onorevole relatore di rammentargli che egli ha la fortuna di appartenere alla provincia d'Italia che ha la minima litigiosità; auspicata circostanza può avergli fatto considerare come la cosa più naturale del mondo che con la nomina degli arbitri, si possono definire in poco tempo le controversie relative al prezzo, anche quando vi è la tenacia del *piccolo proprietario* o del *povero proprietario* che dal suo minuscolo terreno vuole trarre un prezzo di affezione o la mag-

giore utilità possibile. L'onorevole relatore creda a me, che ho vissuto anche in altre provincie dove la litigiosità è una delle forme normali per quanto affliggenti, della vita civile ed economica, creda a me, che non dappertutto come nella provincia di Brescia si può sperare che questa del giudizio arbitrale sia la soluzione più celere del problema, anzi nella maggiore parte dell'Italia creda pure che questa soluzione rappresenterebbe il sistema più lungo e complicato.

Ora, siccome si tratta di espropriazioni da fare per conto dello Stato, è interesse di tutti che la controversia si risolva il più rapidamente e nel modo migliore.

Veda il Governo, veda l'Ufficio centrale, quale sia questo modo migliore.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La sterminata sapienza del profondo discorso del senatore Mortara induce il Governo a pregare il Senato di voler rimettere a domani l'esame di questo articolo. L'Ufficio centrale potrebbe convocarsi domani col Governo e coi senatori Mortara e Cavasola, riesaminando il testo ministeriale, comparandolo con quello proposto dai senatori Mortara e Cavasola. Si potrà così vedere se c'è un modo di accordo in questa controversia dove l'improvvisazione sarebbe temerità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Accetta la proposta, senatore Mortara?

MORTARA. L'accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola ha da fare osservazioni?

CAVASOLA. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il senatore Cencelli hanno osservazioni da fare?

GORIO, *relatore*. Accetto la proposta del Presidente del Consiglio.

CENCELLI. Anche da parte mia non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di domani.

Presentazione di relazioni.

SAVORGNAN DI BRAZZÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAVORGNAN DI BRAZZÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vendita di terreni della Real Favorita di Palermo appartenenti ai beni della Corona ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Brazzà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei Mille (N. 216-*urgenza*);

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 190-*urgenza - Seguito*);

Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica (N. 213 -*urgenza*).

II. Svólgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bettoni e Cencelli intorno alle convenzioni d'interessi usurari.

III. Interpellanza del senatore Ulderico Levi al ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli stalloni, quello di buone fattrici.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 « Carabinieri Reali - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali (N. 194);

Eliminazioni degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento (N. 196);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 191);

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (N. 198);

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli (N. 210);

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (N. 212);

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese imprevedute, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (N. 203);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 204);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto di stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali (N. 184);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1910 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche.